



21373-21

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Domenico Gallo - Presidente -

Sent. n. sez. 603

Sergio Di Paola

UP - 12/03/2021

Vittorio Paziienza - Relatore

R.G.N. 2714/2021

Vincenzo Tutinelli

Antonio Saraco

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto nell'interesse di:

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza emessa il 04/11/2020 dalla Corte d'Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di delinquente abituale, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;

Letta la memoria di replica presentata dal difensore del (omissis), avv. (omissis) (omissis), che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 04/11/2020, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 08/06/2018, dal Tribunale di

Monza, con la quale (omissis) era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di ricettazione di un'autovettura e di furto di oggetti vari sottratti dalle auto in sosta, come meglio specificato nei capi da A) a E) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione il (omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti in assenza di una situazione di flagranza nel reato. Si censura la sentenza impugnata per non aver chiarito sulla base di quali elementi si fosse pervenuti a superare la soglia del ragionevole dubbio, in assenza di una diretta constatazione della condotta delittuosa. Si censura altresì la valorizzazione della mancata allegazione di plausibili spiegazioni in ordine alla disponibilità della cosa di provenienza furtiva, difettando il presupposto della individuazione del soggetto chiamato a fornire le giustificazioni.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di furto. Si censura la ritenuta genericità del corrispondente motivo di appello, dato che si era dedotta l'assenza di elementi probatori a carico (denunce contro ignoti, passeggero rimasto sconosciuto, dubbi sull'identificazione del (omissis)).

2.3. Nullità della sentenza quanto alla dichiarazione di abitualità del reato, per difetto di contestazione e mancanza di adeguata motivazione, limitata al richiamo dei precedenti a carico.

3. Con requisitoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, condividendo il rilievo sul difetto di contestazione. Si sollecita per il resto una declaratoria di inammissibilità degli altri motivi per difetto di specificità e comunque per manifesta infondatezza.

4. Con memoria di replica presentata il 25/02/2021, il difensore del (omissis) insiste per l'accoglimento delle censure proposte.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello della questione della identificazione, nella persona dell'imputato, dell'individuo sorpreso all'interno dell'autovettura di provenienza furtiva.

Con i motivi di appello, la difesa si era infatti limitata a censurare la decisione di condanna per il delitto di ricettazione sulla sola base del fatto che il (omissis)

era stato visto dagli operanti alla guida dell'auto, senza porre in alcun modo in discussione la correttezza dell'identificazione (cfr. il primo motivo dell'atto di appello, in cui la difesa sollecita in subordine l'applicazione dell'art. 712 cod. pen. e - all'esito di tale riqualificazione - dell'art. 131-bis cod. pen.).

3. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi l'originaria inammissibilità dell'appello, dal momento che la censura della sentenza di primo grado, in relazione agli altri reati, era stata formulata in termini totalmente generici, privi di qualsiasi effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale di Monza, che - in assenza di qualsiasi indicazione da parte dell'imputato, utile ad una diversa ricostruzione dei fatti - aveva tutt'altro che illogicamente valorizzato il breve lasso temporale (poche ore) intercorso tra i furti di merce varia, prelevata nelle auto parcheggiate presso il centro commerciale, e il rinvenimento della merce stessa all'interno dell'auto guidata dal *omissis*.

È opportuno evidenziare che il fatto che la trattazione del tema da parte della Corte d'Appello non è di ostacolo alla rilevazione, in questa sede, dell'inammissibilità dell'impugnazione a suo tempo proposta (cfr. sul punto Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359, secondo cui «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento»).

4. Fondato è invece l'ultimo motivo di ricorso, non essendo la declaratoria di abitudine stata preceduta dalla necessaria specifica contestazione.

Deve invero darsi seguito all'indirizzo interpretativo secondo cui «è nulla, limitatamente alla dichiarazione di abitudine nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in assenza di una espressa contestazione riferita alla fattispecie d'abitudine presunta per legge o a quella ritenuta dal giudice» (così tra le altre Sez. 2, n. 12944 del 06/12/2018, dep. 2019, Caiffa, Rv. 276529. In motivazione, la Corte ha evidenziato che, diversamente da quanto avviene in sede esecutiva dinanzi al magistrato di sorveglianza - il quale può dichiarare l'abitudine anche d'ufficio, atteso che la corretta instaurazione del rapporto processuale e l'attuazione del diritto al contraddittorio sul punto sono comunque garantiti dall'avviso di fissazione dell'udienza -, nel procedimento di cognizione l'apprezzamento dell'abitudine non può aversi in assenza di contestazione, pena la violazione degli artt. 429, comma 1, lett. c) e 522 cod. proc. pen.).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di abitudine, che viene in


questa sede eliminata. Nel resto, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di abitudine, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 12 marzo 2021

Il Consigliere estensore  
Vittorio Pazienza



Il Presidente  
Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
31 MAG. 2021

IL \_\_\_\_\_



IL CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

